SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 876)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, DE GIUSEPPE, GIUST, DEL PONTE, LONGO, MELANDRI e TRIGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1980

Riconoscimento del grado di ufficiale dell'esercito agli allievi del 125° Corso dell'Accademia di artiglieria e genio (1943)

ONOREVOLI SENATORI. — Il motivo che ci induce alla presentazione del presente disegno di legge è quello di voler superare l'attuale disparità di valutazione di cittadini che nel 1943, in qualità di ufficali, si preparavano in corsi analoghi anche se in Corpi diversi. Il presente disegno di legge intende estendere i benefici della legge 18 dicembre 1973, n. 858 — riguardante il riconoscimento ai cittadini italiani, che alla data dell'8 settembre 1943 frequentavano il 9° corso preliminare navale, della nomina ad ufficiale di complemento della Marina militare che, in relazione agli avvenimenti seguìti a tale data, non poterono ottenere — anche a coloro che, nella stessa data, frequentarono il 125° corso dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino.

Il 125° corso, infatti, subì una vicenda analoga al citato 9° corso navale. Fu formato il 1° dicembre 1942 allorchè furono ammessi alla Regia accademia di artiglieria e genio di Torino, dopo prove altamente selettive, 368 allievi, di cui 30 di nazionalità straniera. A causa della situazione seguìta alle incursioni aeree su Torino con la quasi completa distruzione dell'antico istituto, si impose la scelta di una nuova sede temporanea, così l'Accademia fu trasferita a Lucca presso l'attuale caserma Lorenzini, già scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria.

È da precisare che la Regia accademia di artiglieria e genio di Torino formava gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, per cui il corso per conseguire tale nomina era ad un livello di studio molto elevato.

Nella sua breve vita a Lucca l'Accademia formò i giovani ufficiali del 123° e 124° corso mentre educò e plasmò gli allievi del 125°. L'11 settembre 1943 l'Accademia cessò di esistere per i noti avvenimenti bellici e gli allievi del 125° corso non poterono proseguire la carriera militare.

Cosicchè, in analogia a quanto previsto dall'articolato della citata legge n. 858 del 1973 il presente disegno di legge è strutturato in tre articoli.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Nell'articolo 1 è previsto il riconoscimento del grado di sottotenente di artiglieria o del genio agli allievi del 125° corso della disciolta Accademia che ne facciano domanda nel tempo prescritto.

La nomina sarà conferita, secondo l'articolo 2, tenuto conto del parere espresso dalla commissione ordinaria di avanzamento.

All'articolo 3 viene specificato che il riconoscimento del grado conferito non comporterà per lo Stato alcun obbligo di carattere finanziario per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Ci si augura che quest'Assemblea e l'altro ramo del Parlamento vogliano procedere ad un rapido esame e all'approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai cittadini italiani, i quali non siano in possesso di un grado di ufficiale nelle Forze armate, che alla data dell'8 settembre 1943 frequentavano il 125° corso dell'Accademia di artiglieria e genio per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e che, in relazione agli avvenimenti seguìti a tale data, non poterono comunque conseguire tale nomina, è riconosciuto, a condizione che ne facciano domanda entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il grado di sottotenente di artiglieria o del genio, a seconda dell'Arma di appartenenza.

Qualora gli interessati abbiano superato il limite di età stabilito per la permanenza nei rispettivi ruoli, la qualifica sarà attribuita nella riserva di complemento.

Art. 2.

La nomina sarà conferita tenuto conto del parere espresso dalla commissione ordinaria di avanzamento sulla base della richiesta degli interessati e di tutti gli elementi concernenti la posizione militare e civile dei medesimi.

Art. 3.

Il riconoscimento del grado conferito per effetto delle disposizioni di cui sopra non comporterà, in favore di coloro che ne beneficieranno, alcun diritto di carattere finanziario per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge.